

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1486 del 21/03/2017
Oggetto	RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA A FORLÌ IN LOCALITÀ SELVA RICHIEDENTE: FATTORINI MARCO L.R. CONCESSIONARIO: SACMI CARPMEC S.P.A. USO: INDUSTRIALE (LAVAGGIO) PRATICA FC12A0004
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1539 del 21/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventuno MARZO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena**

**Unità Gestione Demanio Idrico di Cesena**

---

**OGGETTO: RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE DI ACQUA PUBBLICA  
SOTTERRANEA A FORLÌ IN LOCALITÀ SELVA  
RICHIEDENTE: FATTORINI MARCO L.R.  
CONCESSIONARIO: SACMI CARPMEC S.P.A.  
USO: INDUSTRIALE (LAVAGGIO)  
PRATICA FC12A0004**

**IL DIRIGENTE**

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e 89 riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, sul conferimento alle Regioni della gestione dei beni del demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto “Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;

**VISTE** in particolare le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D. Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l'art. 51, "Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico";
- la deliberazione della Giunta Regionale 02/07/2014, n. 787, "Individuazione dei parametri la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico – Art. 21 R.R. 41/01";
- la deliberazione della Giunta Regionale 02/02/2015, n. 65, "Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese di istruttoria per le derivazioni di acqua pubblica";
- la deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la deliberazione della Giunta Regionale 31/12/2016, n. 1792, "Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo";
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- il Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli vigente;

#### **RICHIAMATA:**

la determinazione dirigenziale n. 1281 del 18/02/2013 rilasciata dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna con scadenza al 31/12/2015;

#### **VISTA:**

- la domanda di **rinnovo** della concessione pratica FC12A0004 per prelievo di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale presentata in data 10 novembre 2015, con Protocollo PG/2015/0680325 del 21/09/2015, dal Sig. FATTORINI MARCO (C.F. FTTMRC68C31A794E) legale rappresentante della Ditta **SACMI CARPMEC S.p.A. C.F.: 09211800157** avente sede a Forlì, Località Selva, in via Giovanni Ansaldo n. 16 e distinto nel NCT del comune di Forlì al foglio 188 mapp. 19;
- la domanda di **variante sostanziale** (aumento quantitativo del prelievo: da 200 mc/anno a **500 mc/anno**) della concessione n. 1281/2013 pratica FC12A0004 per prelievo di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale presentata in data 26 ottobre 2016, con protocollo PGFC/2016/15635 in medesima data dalla Ditta **SACMI CARPMEC S.p.A. C.F. 09211800157**;

#### **VISTO inoltre:**

- il parere dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli in cui il prelievo risulta ammissibile con la seguente valutazione:

- *si ritiene comunque opportuna l'installazione di idoneo dispositivo di misura dei volumi estratti a cadenza almeno annuale;*

**PRESO ATTO** che il richiedente ha versato:

- l'importo pari ad € 87,00= dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria con bollettino postale VCY 0018 del 10/09/2015;
- che il deposito cauzionale di € 279,00 è stato versato in data 30/08/2012 con bollettino postale VCY0016. Tale deposito deve essere integrato con versamento € 12,29= ai sensi dell'art. 27 c. 6 del RR. 41/2001;
- che i canoni sono stati versati fino all'anno 2016 compreso;
- che il canone dell'anno 2017 è stato versato in data 01/03/2017 con bollettino postale n. VCYL0018;

**DATO ATTO** che:

- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

**RITENUTO** che, sulla base della documentazione tecnica acquisita agli atti, il rinnovo della **concessione semplificata con variante sostanziale** possa essere rilasciata ai sensi degli artt. 31 e 36 del RR 41/2001;

**SU PROPOSTA** del Responsabile del procedimento Dott.ssa Anna Maria Casadei dell'Unità Operativa del Demanio Idrico di Forlì, appartenente alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

#### **DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di **rinnovare la concessione** per il prelievo di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale (lavaggio) FC12A0004 e **di concedere l'aumento (variante sostanziale)** del quantitativo prelevato da 200 mc/anno a **500 mc/anno** alla Ditta **SACMI CARMEC S.p.A. C.F.: 09211800157** avente sede a Forlì, Località Selva, in via Giovanni Ansaldo n. 16 e distinto nel NCT del comune di Forlì al foglio 188 mapp. 19;
2. **di confermare il disciplinare tecnico**, ad eccezione del quantitativo del prelievo variato con il presente atto, parte integrante della determinazione dirigenziale del Servizio Tecnico di Bacino Romagna n. 1281 del 18/02/2013;
3. di stabilire che la quantità d'acqua prelevabile massima è pari a un volume complessivo annuo di circa **mc. 500** nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati del Disciplinare di concessione parte integrante del presente atto;
4. di stabilire che la concessione richiesta avrà una durata non superiore ad anni 5 ovvero fino al **31/12/2020**;
5. di stabilire che il presente provvedimento avrà efficacia solo dopo la sottoscrizione e il ritiro dell'atto stesso da parte del concessionario;
6. di fissare in **€ 291,29=** l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi posti dal presente atto, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia. Il deposito cauzionale deve essere versato prima del ritiro del presente atto;
7. di fissare in **€12,29=** l'integrazione del deposito cauzionale che dovrà essere versato prima del ritiro del presente atto;

8. di fissare, il canone annuo in **€ 291,29=** sulla base della normativa citata in premessa. L'importo del canone sarà aggiornato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. Il canone dell'anno in corso deve essere versato prima del ritiro dell'atto;
9. di stabilire che i **canoni** per gli anni successivi **devono essere pagati entro il 31 marzo dell'anno di riferimento** sul CCP 001018766707 CC - codice IBAN IT 25 R 0760102400 001018766707 intestato REGIONE EMILIA ROMAGNA SOMME DOVUTE UTILIZZO BENI DEMANIO IDR. STB453. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;

#### **DI STABILIRE CHE:**

10. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
  - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
  - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
  - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
11. il presente atto, emesso da Arpae (C.F. 04290860370), qualora l'importo dell'imposta di registro dovuta sia superiore ad € 200,00 è soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di adozione del presente atto;
12. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
13. che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Agenzia Arpae e ne sarà consegnata una copia conforme al richiedente al momento del ritiro dell'atto;
14. che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 18, 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi del D.Lgs 02/07/2010 n. 104 art. n. 104 art. 133 c. 1) b.

***Il Dirigente Responsabile***

**della Struttura Autorizzazioni e Concessioni**

**di Forlì-Cesena**

***(Arch. Roberto Cimatti)\****

***\*documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente***

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena**  
**Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì**

---

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso industriale (lavaggio) con procedura semplificata, richiesta dalla Ditta SACMI CARPMEC S.p.A. C.F. 09211800157 (pratica FC12A0004).

**ART. 1**

**DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.**

1. Il prelievo di acqua sotterranea avverrà tramite il pozzo avente le seguenti caratteristiche:
  - diametro mm 1050
  - profondità m 9,50
  - pompa sommersa:
    - portata max 1,33 l/s
    - potenza Kw 1,5
  - coordinate geografiche UTM \*32: X= 74.79.23 Y=90.04.60;
2. Il prelievo, pari a circa 500 mc/anno, è ubicato nel Comune di Forlì (FC), Località Selva, in via Giovanni Ansaldo 16 e distinto nel NCT del comune di Forlì al foglio 188 mapp. 19.
3. La risorsa derivata sarà utilizzata per uso industriale "lavaggio dei mulini in ferro prima della verniciatura".

**ART. 2**

**DURATA DELLA CONCESSIONE**

1. La concessione richiesta avrà una durata non superiore ad anni 10 ovvero fino al **31/12/2020**.

**ART. 3**

**MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE**

1. Il prelievo dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:
  - portata massima complessiva di prelievo l/s 1,33
  - volume annuo complessivo prelevato circa mc. 500
2. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Agenzia Arpae concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

**ART. 4**

## OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il concessionario deve mantenere funzionante il misuratore, già installato, delle portate uscenti dal pozzo che registri i volumi emunti indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre. La comunicazione annuale dei volumi emunti deve essere inviata a questa Agenzia con le modalità previste dall'art. 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) e inviata all'indirizzo pec: [aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it) entro il 31 gennaio.
2. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
  - titolare della concessione,
  - numero della concessione,
  - scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

3. Resta a carico del concessionario l'acquisizione - prima della realizzazione delle opere - di ogni eventuale ulteriore autorizzazione comprese quelle eventualmente di competenza della Amministrazione Comunale territorialmente interessata.
3. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.
4. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione della Agenzia Arpae concedente.
5. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare alla Agenzia Arpae concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.
6. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.
7. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Agenzia Arpae concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

### ART. 5

#### CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

#### ART. 6

##### DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.
3. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

#### ART. 7

##### DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione, ai sensi della DGR 787 del 09/06/2014 è rilasciata fino al 31 dicembre 2026, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà della Agenzia Arpae concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. **La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Agenzia Arpae dà luogo a decadenza della concessione.**

#### ART. 8

##### RINNOVO

1. Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2020**.

#### ART. 9

##### RIPRISTINO DEI LUOGHI E RIMOZIONE OPERE

1. In caso di mancato rinnovo della concessione, il concessionario dovrà comunicarlo in forma scritta alla Agenzia Arpae competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per la *“rimozione delle opere e il ripristino dei luoghi, dell'alveo delle sponde e delle pertinenze demaniali qualora le stesse non siano acquisite dal demanio idrico”*
2. *“Qualora la derivazione sia esercitata mediante pozzi, la perforazione, al cessare dell'utenza, deve essere dotata secondo le prescrizioni del Servizio di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario”*

#### ART. 10

##### OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il concessionario è tenuto a verificare il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti, e della normativa esistente anche in materia di edilizia, di urbanistica e territoriale, ed è tenuto altresì a richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere di prelievo e per l'utilizzo dell'acqua.
2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**